

COMUNE DI BELLINO
PROVINCIA DI CUNEO
DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE IN USO
DEI LOCALI COMUNALI

ART. 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Alcuni ambienti degli immobili di proprietà comunale e precisamente:

- locali del centro culturale in località Borgata Celle;
- locali del centro culturale in località Borgata Chiesa.

possono essere concessi in uso ad enti pubblici, associazioni, organizzazioni politiche e sindacati, cooperative, scuole, comitati spontanei e permanenti e a privati cittadini che ne facciano regolare richiesta per svolgervi conferenze, convegni, riunioni di lavoro e comunque attività che abbiano un carattere sociale, culturale, aggregativo, ricreativo, turistico e per allestirvi mostre.

Nell'uso dei locali avranno la priorità, su tutte, le iniziative organizzate dal comune di Bellino. Avranno inoltre priorità nella concessione dell'uso dei locali enti, associazioni, singoli cittadini con sede legale o residenti a Bellino, ovvero gli eventi patrocinati o svolti in collaborazione con il Comune di Bellino.

ART. 2

RICHIESTA DI CONCESSIONE IN USO

La richiesta di concessione in uso, dovrà pervenire di norma almeno 5 giorni feriali prima della data fissata per la manifestazione stessa. Essa dovrà essere firmata dal legale rappresentante dell'Ente o istituzione che organizzano o dal richiedente singolo cittadino e dovrà indicare chiaramente il genere di manifestazione o attività che si intende organizzare, il contenuto, gli eventuali oratori, il periodo di tempo durante il quale si intende occupare il locale stesso.

Nella domanda, il soggetto richiedente dovrà dichiarare di aver preso visione del Disciplinare e accettato ogni clausola a carico.

L'ufficio competente prenderà in considerazione le domande secondo la data di loro presentazione ed il numero di protocollo, ferma la discrezionalità dell'Amministrazione nella concessione o meno dei locali, anche in relazione alla necessità che le finalità dell'uso richiesto, ovvero la natura, finalità dell'utilizzatore, non contrastino con il carattere istituzionale del Comune e dei suoi beni, e siano conformi alla corretta morale.

ART. 3

DURATA E TEMPI D'USO

La durata della concessione in uso dei predetti locali non potrà di norma superare i 15 giorni consecutivi, ad eccezione dei casi di richiesta di concessione per l'utilizzo periodico continuativo dei locali durante l'arco dell'anno, che potrà essere accolta a discrezione dell'Amministrazione con disposizione motivata.

ART. 4

TARIFFE, OBBLIGHI E PATROCINI O USO GRATUITO

La concessione in uso dei locali, qualora non rientri nelle ipotesi a titolo gratuito o agevolato, sarà subordinata al versamento, da effettuarsi tramite versamento allo sportello della tesoreria o mediante versamento su conto corrente postale.

E' compito della Giunta Comunale variare le tariffe di utilizzo degli ambienti così fissate per la prima volta:

CON UTILIZZO DI RISCALDAMENTO:

centro culturale borgata Celle: euro 80 giorno; euro 60 mezza giornata
centro culturale borgata Chiesa: euro 75 giorno; euro 45 mezza giornata

SENZA UTILIZZO DI RISCALDAMENTO:

centro culturale borgata Celle: euro 50 giorno; euro 30 mezza giornata
centro culturale borgata Chiesa: euro 30 giorno; euro 20 mezza giornata

La tariffa comprende l'utilizzo del riscaldamento, nel periodo 1° settembre-31 maggio. L'utilizzo del riscaldamento negli altri periodi deve essere espressamente consentito dall'Amministrazione e comporta il pagamento della tariffa maggiorata come sopra specificato.

L'Amministrazione si riserva, in relazione all'esigenza di contenimento dei costi, di non consentire l'utilizzo dell'impianto di riscaldamento, oltre al minimo termico essenziale per il mantenimento dell'impianto; in tal caso, verrà applicata la tariffa base.

La pulizia dei locali è a carico dell'utilizzatore. Gli allestimenti dovranno essere concordati con l'Amministrazione, così come l'utilizzo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche presenti nei centri.

Su richiesta, il Comune può assentire l'utilizzo gratuito o a tariffa ridotta dei locali. Per tariffa ridotta s'intende la tariffa risultante dall'abbattimento del 50% della tariffa dovuta. L'utilizzo gratuito o a tariffa ridotta può avvenire, previa disposizione scritta, in relazione a eventi, iniziative per le quali il Comune conceda il patrocinio o svolte in collaborazione con il Comune, in relazione alle finalità perseguite dall'utilizzatore, che dovranno essere coincidenti con finalità di carattere pubblicitario proprie del Comune, attuate dall'utilizzatore nell'ottica di sussidiarietà orizzontale; l'utilizzo gratuito o a tariffa ridotta verrà determinato in relazione alla maggiore o minore sussistenza di tali circostanze.

Il patrocinio e comunque l'applicazione della gratuità o della tariffa ridotta comporta l'obbligo per l'utilizzatore di citare il Comune di Bellino sul materiale pubblicitario dell'iniziativa, ivi compresa la collocazione dello stemma comunale, e di evidenziare il beneficio ottenuto in occasione della manifestazione stessa.

L'utilizzo è comunque gratuito, salvo diverso accordo, in relazione alla durata e onerosità, per le Associazioni e comitati di Bellino.

Durante le campagne elettorali la concessione di locali di proprietà comunale per manifestazioni in qualunque modo collegate a gruppi e partiti politici o a singoli candidati è disciplinata dalla normativa vigente in materia.

L'utilizzo a favore di gruppi politici o partiti riconducibili a gruppi rappresentati in Consiglio comunale, l'utilizzo in occasione di visite di amministratori o politici di altri enti pubblici., è gratuito, e così pure per l'utilizzo per attività organizzate dai medesimi.

ART. 5

ATTO DI CONCESSIONE IN USO

La concessione in uso dei locali è assentita con disposizione scritta.

Presso gli uffici comunali sono conservate le chiavi dei locali che tramite il proprio personale vengono consegnate al concessionario previo pagamento della quota stabilita, salvo conguaglio successivo per utilizzo di durata maggiore. Al momento della riconsegna delle chiavi, che dovrà avvenire entro le ore 12 del giorno successivo al termine delle iniziative, il Comune controlla gli impianti, suppellettili e ambienti perchè siano riconsegnati integri e puliti.

Ogni inadempienza in tal senso, così come lo svolgimento nei locali di attività non consone, comporterà l'esclusione automatica dell'uso dei locali per l'anno successivo, oltre al risarcimento

dei danni. A tal fine l'Amministrazione si riserva la facoltà di far costituire deposito cauzionale a tutela del patrimonio, dell'ammontare minimo di euro 100,00, in relazione anche all'entità della manifestazione, numero partecipanti previsti, ecc.

ART. 6

RESPONSABILITA'

Il Comune è esonerato da responsabilità derivante da danni o ammanchi che a qualsiasi titolo si verificano nel corso dell'utilizzo dei locali in pregiudizio del concessionario.

ART. 7

ADEMPIMENTI DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario è il responsabile dello svolgimento dell'attività e dovrà per tanto provvedere ad acquisire le preventive autorizzazioni e/o licenze previste per il tipo di attività organizzata, ivi compreso tutto quanto occorra sotto il profilo della tutela della sicurezza e della salute pubblica. Nessuna responsabilità od onere può ricadere in capo al Comune.

2. Il concessionario è responsabile direttamente degli eventuali danni alle persone e alle cose comunque provocati nell'occasione dello svolgimento della manifestazione, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi conseguente risarcimento.

3. In relazione all'attività svolta, il Comune si riserva di far produrre polizza assicurativa idonea.

ART. 8

ABROGAZIONI E NORME FINALI

Sono abrogate le disposizioni difformi dal presente disciplinare. Il presente disciplinare costituisce integrazione alle disposizioni comunali circa la concessione di benefici economici, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990.

Gli importi contenuti nel presente disciplinare sono indicizzati dalla Giunta comunale.